

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 33-8649

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione fra l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e la Direzione Sanità per promuovere attività ed azioni sinergiche in favore delle fasce più deboli della popolazione.



Seduta N° 458

Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 33-8649/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione fra l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e la Direzione Sanità per promuovere attività ed azioni sinergiche in favore delle fasce più deboli della popolazione.

A relazione di: Icardi, Chiorino, Marrone

Premesso che:

- in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione la Regione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove la ricerca scientifica e tecnica e la tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, anche attraverso la creazione di proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) si pone la mission di fronteggiare, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, le sfide sanitarie relative alle popolazioni più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, investendo sulla ricerca e sull'innovazione;
- l'INMP, in particolare, ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al SSN da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di

assistenza, ricerca e formazione;

- nell'ottica del contrasto alle disuguaglianze di salute, l'INMP propone anche interventi di medicina sociale in vari territori che manifestano l'esigenza di un'azione di presa in carico delle popolazioni in vulnerabilità socio-economica;
- l'INMP svolge attività di Centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), nonché Centro collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'evidenza scientifica e il capacity building sulla salute dei migranti, fungendo anche da Osservatorio epidemiologico nazionale per l'equità nella salute (OENES);
- l'INMP opera con le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali e con soggetti del privato sociale, per rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli di intervento di integrazione socio-sanitaria, di inclusione e di tutela della dignità e dei diritti, per un migliore equità di accesso alla salute.

Preso atto che, con nota prot. n. 1418 del 12 marzo 2024, l'INMP ha inviato alla Regione Piemonte una richiesta inerente la rilevazione dell'interesse delle Regioni per l'attuazione di interventi in materia di assistenza socio-sanitaria, ricerca e formazione per il contrasto delle disuguaglianze nella salute.

Dato atto che, con nota prot. n. 9816 del 10 aprile 2024, la Regione Piemonte – Direzione Sanità, nell'ambito della consolidata esperienza nello sviluppo di modelli innovativi di gestione e promozione della salute, che tengano conto di un approccio integrato, multidisciplinare e culturalmente sensibile, ha espresso il proprio interesse a partecipare alla rilevazione organizzata da codesto Istituto.

Rilevato, pertanto, che la Regione Piemonte – Direzione Sanità e l'INMP intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo e promozione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di qualità a vantaggio di soggetti in particolare stato di vulnerabilità socio-economica anche attraverso specifiche convenzioni/accordi con le Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di attività progettuali calibrate ai bisogni generali sul territorio.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, ai fini dell'attuazione dello stesso, potranno essere sottoscritti specifici accordi attuativi da sottoporre a preventiva approvazione della Giunta regionale nel caso comportino movimenti finanziari.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo schema di accordo di collaborazione di durata triennale fra l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INPM) e la Direzione Sanità, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a promuovere attività ed azioni sinergiche in favore delle fasce più deboli della popolazione, nonché di contribuire al comune scopo di favorire ulteriormente l'accesso ai servizi sanitari e la più appropriata fruizione degli stessi;

-di demandare al Responsabile della Direzione Sanità la sottoscrizione dello stesso, nonché l'adozione di ogni provvedimento necessario a darne attuazione.

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune».

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli eventuali oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel trasferimento delle risorse assegnate alle Aziende Sanitarie nell'ambito del riparto del Fondo sanitario regionale indistinto iscritte nel bilancio regionale 2024 nella missione 13 Programma 1.

la Giunta Regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione fra l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) e la Direzione Sanità, allegato sub A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a promuovere attività ed azioni sinergiche in favore delle fasce più deboli della popolazione nonché di contribuire al comune scopo di favorire ulteriormente l'accesso ai servizi sanitari e la più appropriata fruizione degli stessi;
2. di dare atto che per l'accordo di collaborazione di cui all'alinea precedente è prevista una validità triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di demandare al Responsabile della Direzione regionale Sanità la sottoscrizione dell'Accordo suddetto, nonché l'adozione di ogni provvedimento necessario a darne attuazione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, ai fini dell'attuazione dello stesso potranno essere sottoscritti specifici accordi attuativi da sottoporre a preventiva approvazione della Giunta regionale nel caso comportino movimenti finanziari;
5. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- DGR-8649-2024-All_1-Accordo_con_Regione_Piemonte_-
1. _versione_21_maggio_2024_(1).pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, con sede legale in via San Gallicano,25/a – 00153 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 09694011009, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale p.t. Dott. Cristiano Camponi, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'INMP (di seguito anche INMP)

E

La Regione Piemonte, con sede in Torino, via, CAP, Codice Fiscale e P. IVA, in persona del, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Regione Piemonte

PREMESSO CHE

- l'art. 15 (Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni) della legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica e tutelano la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- l'INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca e formazione;

- l'INMP svolge attività di Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), nonché Centro Collaboratore dell'OMS per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, fungendo anche da Osservatorio epidemiologico nazionale per l'equità nella salute (OENES);
- l'INMP opera con le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali e con soggetti del privato sociale, per rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli di intervento di integrazione sociosanitaria, di inclusione e di tutela della dignità e dei diritti, per una migliore equità di accesso alla salute;
- la *mission* del l'INMP è fronteggiare, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, le sfide sanitarie relative alle popolazioni più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, investendo sulla ricerca e sull'innovazione;
- nell'ottica del contrasto alle disuguaglianze di salute, l'INMP propone anche interventi di medicina sociale in vari territori che manifestano l'esigenza di una azione di presa in carico delle popolazioni in vulnerabilità socioeconomica;
- con nota prot. n. 1481 del 12 marzo 2024 l'INMP aveva inviato alla Regione Piemonte una richiesta inerente la rilevazione dell'interesse delle Regioni per l'attuazione di interventi in materia di assistenza sociosanitaria, ricerca e formazione per il contrasto delle disuguaglianze nella salute, riscontrata dalla Regione Piemonte con nota a firma del Direttore della Direzione Sanità e del Responsabile del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare acquisita al prot. n. 2099 del 10 aprile 2024;
- l'INMP e la Regione Piemonte indicate in intestazione intendono avviare un rapporto di cooperazione finalizzato allo sviluppo e promozione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di qualità a vantaggio di soggetti in particolare stato di vulnerabilità socio-economica anche attraverso specifiche convenzioni/accordi con le Aziende regionali per la realizzazione di attività progettuali calibrate ai bisogni generali sul territorio;
- si è, pertanto, condivisa l'opportunità di formare un accordo di collaborazione tra l'INMP e la Regione Piemonte che consenta di raggiungere in modo più efficiente, efficace ed economico obiettivi comuni.

Tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo definisce il rapporto di collaborazione reciproca tra le Parti nell'ambito dell'integrazione sanitaria e socio-sanitaria, con l'obiettivo di promuovere attività ed azioni sinergiche in favore delle fasce più deboli di popolazione e contribuendo alla realizzazione del comune scopo di favorire ulteriormente l'accesso ai servizi sanitari e la più appropriata fruizione degli stessi.
2. Le Parti intendono dare corso anche a progetti innovativi e pilota che riguarderanno attività, servizi ed iniziative volti a migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità, proteggere la vita e dare assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce più deboli della popolazione, ad anziani fragili, ai senza dimora, a persone con disabilità mentale e disagio psichico, migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

ART. 3

(Ambiti di collaborazione)

I campi di principale attivazione del presente Protocollo d'intesa riguardano gli ambiti di collaborazione volti all'attivazione di azioni *equity-oriented* sia a livello regionale sia a livello locale senza, comunque, precludere la possibilità di estensione delle attività ad ambiti. In particolare, le attività si svolgeranno nel campo del contrasto alle disuguaglianze anche attraverso progettazione e sperimentazione di modelli innovativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nonché di alfabetizzazione sanitaria qualità in favore dei residenti in stato di vulnerabilità socio-economica

ART. 4

(Protocolli operativi)

1. L'attuazione del presente Protocollo d'intesa potrà realizzarsi anche mediante stipula di specifici protocolli/accordi attuativi di collaborazione che saranno sottoscritti dai rappresentanti legali delle Parti firmatarie del presente Protocollo, nonché mediante scambi di note tra i rispettivi rappresentanti legali, nei soli casi in cui vi siano da definire procedure operative non comportanti movimenti finanziari tra le Parti.
2. Gli atti attuativi, previo consenso delle Parti, potranno prevedere la partecipazione di altri soggetti italiani e stranieri.
3. I protocolli/accordi attuativi, ove presenti, regoleranno termini e modalità dei rispettivi impegni,

compresi gli obblighi discendenti per le Parti dal Regolamento UE 2016/679 (anche “GDPR”) e dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (c.d. Codice *Privacy*).

ART. 5

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente del Protocollo di intesa.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività attuative del presente Protocollo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l’entrata in vigore dello stesso.

I Referenti per l’INMP saranno individuati con nota congiunta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che sarà inviata ad entrambe le Parti tramite posta elettronica.

Il referente per la Regione Piemonte è

ART. 6

(Responsabilità e copertura assicurativa)

1. I dipendenti e/o collaboratori delle Parti che dovessero eventualmente recarsi presso le sedi delle altre per l’attuazione del presente Protocollo sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle misure di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvi i casi di dolo o colpa grave di una o entrambe le altre Parti.
3. Le Parti si assumono la responsabilità per i danni causati a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo e limitatamente alle rispettive sfere di competenza.
4. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del personale dalla stessa impiegato per l’esecuzione del presente Protocollo, anche quando chiamato a frequentare le sedi delle altre Parti o di terzi.

ART. 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo d’intesa ha validità triennale dalla data di ultima sottoscrizione.
2. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente Protocollo d’intesa in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione mediante nota scritta da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso.
3. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra i contraenti ed avranno validità solo

in forma scritta.

4. Il Protocollo è rinnovabile ogni triennio con apposito atto scritto a firma dei rappresentanti legali delle Parti.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione delle attività conseguenti alla conclusione del presente Protocollo, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR") ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice Privacy").
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui alla richiamata normativa con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della stessa, impegnandosi sin d'ora a mantenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno che possa derivare da pretese avanzate nei propri confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento ad essa imputabili, qualora tale danno venga accertato giudizialmente o risulti da provvedimento dell'autorità amministrativa.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
4. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
5. Con particolare riguardo ai profili di competenza delle Parti, queste ultime, quali autonome titolari del trattamento, si impegnano ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative e, ove necessario, di acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti nell'attività di trattamento, come tali interessati rispetto alle attività oggetto del presente Accordo, e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.
6. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto di collaborazione, che potranno essere specificatamente disciplinate da singoli protocolli/accordi attuativi che saranno conclusi dalle medesime, rimandano a successivi atti l'eventuale diversa definizione dei ruoli in materia di trattamento dei dati personali, in funzione degli specifici trattamenti di dati personali che conseguiranno al singolo programma di collaborazione.

7. Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR ed a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.
8. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente protocollo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggetti all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e di aver proceduto a nominare, tali soggetti, autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
9. La Regione Piemonte ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD),
che può essere contattato alla seguente e-mail:
10. INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@inmp.it;

ART. 9

(Definizione delle controversie – Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Protocollo mediante bonario componimento.
2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 10

(Registrazione e sottoscrizione digitale)

1. Il presente Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso mezzo Posta Elettronica Certificata.
2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Il presente Protocollo di intesa è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma.
4. Il presente Protocollo è fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

ART. 11

Logo Regione Piemonte



(Clausole finali)

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.
2. Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, le date delle firme digitali.

INMP

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Camponi
(firmato digitalmente)

Regione Piemonte

.....
.....
(firmato digitalmente)